



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 02/12/2025

FATTO

Con ricorso in data 12 settembre 2025, il ricorrente ha dedotto di aver stipulato, in data 19 ottobre 2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata nel mese di dicembre 2020 in corrispondenza della 48^a rata sulle 120 originariamente previste, e ha lamentato il mancato rimborso di quanto dovuto per le commissioni di attivazione, le commissioni di gestione e le provvigioni all'intermediario del credito.

Ha chiesto perciò all'ABF di dichiarare il proprio diritto al rimborso di commissioni non maturate per complessivi euro 776,22, oltre interessi dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso. Ha chiesto inoltre la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque

in eccedenza, e quindi non dovute, nonché la rifusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in euro 200,00, o nel diverso importo liquidato in via equitativa.

L'intermediario, dal canto suo, ha chiesto la sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia europea, adita in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 dal Giudice di Pace di Palermo; ha chiesto inoltre che venga riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo il reale destinatario dei costi di intermediazione, che si riferiscono all'attività svolta da un terzo; nel merito, ha eccepito di aver provveduto a corrispondere quanto dovuto, e ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo le pretese avversarie del tutto infondate.

DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare la richiesta di sospensione del procedimento in conseguenza del rinvio pregiudiziale disposto dal Giudice di pace di Palermo sull'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 e l'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dall'intermediario resistente.

Con riguardo alla prima, le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione per il caso del rinvio pregiudiziale: per questa ragione, l'orientamento dei Collegi ABF, che questo Arbitro condivide, è nel senso che la sospensione non possa essere disposta (negli stessi termini, ABF Bologna, decisione n. 5695/2025; ABF Torino, decisione n. 1104/2025; ABF Bari, decisione n. 2913/2025; ABF Napoli, decisione n. 4327/2025; ABF Palermo, decisione n. 4855/2025; ABF Milano, decisione n. 5397/2025).

In merito al difetto di titolarità passiva, eccepito con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione per il fatto che si tratta di somme spettanti all'intermediario del credito e a quest'ultimo versate, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito sia a conoscenza (art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE): così ABF Torino, decisione n. 10337/2020; nello stesso senso, ABF Bologna, decisione n. 11202/2023.

Passando dunque all'esame del merito, il ricorso merita accoglimento parziale.

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, per effetto dell'estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito. Estinzione dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la pronuncia n. 26525/2019 dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto, cui i Collegi ABF assicurano continuità: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front». «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con riguardo alle voci di costo oggetto del ricorso, l'orientamento consolidato dei Collegi ABF è nel senso che:

- le commissioni di attivazione, per come descritte nel contratto, comprendono attività di natura up front;
- le Provvigioni per l'intermediario del credito sono riferite ad attività di natura up front.

Quanto alle commissioni di gestione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, sono già state oggetto di rimborso per la parte non maturata.

In linea con l'orientamento dei Collegi ABF, e in ossequio alle decisioni del Collegio di Coordinamento, questo Arbitro ritiene di riconoscere al ricorrente gli importi calcolati secondo la tabella che segue:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,55%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,76%					
Commissioni di attivazione				687,96 €	Up front	266,68 €		266,68 €
Commissioni di gestione				300,00 €	Recurring	180,00 €	180,00 €	0,00 €
Provvigioni all'intermediario del credito				327,60 €	Up front	126,99 €		126,99 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								393,67 €

Il decorso degli interessi legali, il cui rimborso, come ritenuto dal Collegio di Coordinamento (decisione 17 ottobre 2013, n. 5304), costituisce una obbligazione restitutoria e non risarcitoria, deve avvenire a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

Per il riconoscimento delle spese per l'assistenza difensiva, invece, il ricorrente non dà evidenza della sussistenza dei presupposti richiesti dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 4580/2025, e pertanto la domanda non può essere accolta.

Non meritano accoglimento neppure le ulteriori domande del ricorrente.

Quanto alla domanda di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, il ricorrente non ha fornito prova dell'addebito delle quote di cui chiede il rimborso; quanto alla domanda di restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, il ricorrente si è limitato a lamentare l'assenza di una giustificazione oggettiva, mentre il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 5909/2020, ha affermato il principio di diritto secondo cui "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 394,00 (trecentonovantaquattro/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE